

NUOVE FRONTIERE NELLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OLIO.

Recentemente, il Parlamento nazionale (Camera dei Deputati e Senato) ha recepito nell'ordinamento italiano la Direttiva Europea 2015/16 che modifica la legge "Salva Olio" che, per i contenuti, era stata contestata attraverso lo strumento "EU Pilot", ovvero un sistema operativo europeo di assistenza, per i cittadini e le imprese, in grado di garantire la corretta applicazione del diritto dell'UE e per porre rimedio, in tempi rapidi ed efficaci, a eventuali violazioni.

Un po' di storia:

il legislatore italiano, con la stesura dell'articolo 18 della 161/2014 (legge europea 2013-bis), aveva previsto che «l'indicazione dell'origine delle miscele di oli di oliva originari di più di uno Stato membro dell'Unione europea o di un Paese terzo deve essere dichiarata [...] con diversa e più evidente rilevanza cromatica rispetto allo sfondo, alle altre indicazioni e alla denominazione di vendita».

La Commissione europea invece:

- 1) ha continuato a sottolineare come detta norma fosse in contrasto con l'articolo 13 della Direttiva (UE) 1169/2011, il quale prevede come *«le informazioni obbligatorie sugli alimenti vadano apposte in un punto evidente in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili e, eventualmente, indelebili. Esse non possono essere in alcun modo nascoste, oscurate, limitate o separate da altre indicazioni scritte o grafiche o da altri elementi suscettibili di interferire»*.
- 2) è poi intervenuta sulla Legge 14 gennaio 2013 n. 9 (*norme sulla qualità e trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini*) particolarmente all'articolo 7 (*termine minimo di conservazione e presentazione degli oli di oliva nei pubblici esercizi*) con l'articolo 1 della Direttiva UE 2015 per una ulteriore modifica (articolo 1, comma 4) che prevedeva come: *«l'indicazione dell'origine delle miscele di oli di oliva originari di più di uno Stato membro dell'Unione europea o di un Paese terzo debba essere stampata in modo da essere visibile, chiaramente leggibile e indelebile e non possa essere in alcun modo nascosta, oscurata, limitata o separata da altre indicazioni scritte o grafiche o da altri elementi suscettibili di interferire»*;
- quindi: con una modifica dell'articolo 7, relativamente alla previsione di un termine minimo di conservazione (Tmc) degli oli di oliva, poiché la Commissione europea non ha ritenuto conforme alla normativa comunitaria l'indicazione in etichetta, citata nel suddetto articolo, di un Tmc non superiore a diciotto mesi, ritenendo che l'apposizione della durata sia da rimettere alla scelta dei singoli produttori sotto la propria responsabilità; in conseguenza, l'articolo 1 del disegno di legge europeo 2015, fu ribadito l'obbligo di inserire in etichetta la previsione di un termine minimo di

conservazione, lasciando la sua individuazione effettiva alla responsabilità dei produttori.

Conseguenzialmente, nel recepire quanto pervenuto dalla Unione Europea, si è giunti all'approvazione della *Legge 7 luglio 2016, n. 122 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015-2016."* Inserita nella *Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.158 del 8-7-2016* e entrerà in vigore il 23/07/2016.

Prime considerazioni

Così com'è impostata la Legge (che di seguito viene riportata integralmente, per maggiore informativa) offre l'opportunità di effettuare alcune valutazioni e precisazioni. Ovvero:

- **Primo**: la norma consente al consumatore di acquistare l'olio extra vergine d'oliva 100% italiano conoscendone l'annata, pertanto la sua "freschezza" e "integrità" organolettica. Infatti sull'etichetta va indicata l'annata di raccolta solo quando la bottiglia contiene olio extra vergine d'oliva 100% italiano.

Se si usa olio 100% italiano ma l'olio in bottiglia è il risultato di miscele di annate diverse non si potrà indicare l'anno, così, leggendo attentamente l'etichetta, si potrà scegliere solo l'olio 100% italiano più giovane.

La previsione dell'indicazione della campagna di raccolta non si applica agli oli di oliva vergini prodotti, ovvero commercializzati, in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia né ai prodotti fabbricati in uno Stato membro dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE).

- **Secondo**: la legge affida ai produttori la possibilità di fissare il termine minimo di conservazione e il "prodotto" sarà così personalizzato in base alla stabilità dei loro diversi componenti, parametro valutato in base alle caratteristiche chimiche e fisiche, al sistema di conservazione adottato, al tipo di imballaggio, ai modi di distribuzione e conservazione di questi. Così ci sarà chi indicherà pochi mesi mentre per altri potranno allungarsi in base alla qualità e alle caratteristiche organolettiche del proprio olio extra vergine.

Considerazioni che dischiudono, per l'universo dei produttori, nuovi scenari nel campo della commercializzazione, distribuzione e vendita dei propri prodotti. Attività, sempre più strettamente correlata agli indicatori qualitativi degli stessi e comunque, grazie all'obbligo di riportare in etichetta un numero sempre maggiore di informazioni, in grado di offrire garanzie al consumatore.